



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 88/19/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ PIRENEI S.R.L. (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“VIDEONOVARA”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DELL’ ART. 38, COMMA 9, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 3/2018 - PROC. 10/19/VF-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 aprile 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della regione Piemonte del 7 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 250/12/CONS, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Lombardia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTA la convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte adottata con Delibera UDP del 28 dicembre 2017 con la quale l’Autorità ha delegato al CO.RE.COM. Piemonte l’esercizio della funzione di vigilanza;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Piemonte, nell’ambito dell’attività di monitoraggio televisivo delegata da questa Autorità, ha effettuato controlli sul servizio di media audiovisivo locale “*Videonovara*”, gestito dalla società Pirenei S.r.l., con sede legale in via dei Cattaneo, n. 14, Novara. Il CO.RE.COM. ha quindi richiesto alla società l’invio delle registrazioni della programmazione trasmessa nella settimana dal 10 al 16 settembre 2018, che sono state ricevute il 30 ottobre 2018. L’analisi della programmazione televisiva è stata condotta, per incarico del CO.RE.COM. dalle società “*Cedat85*” e “*Mediamonitor*”, ed è stato riscontrato il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario il giorno 14 settembre 2018, dalle ore 10:00 alle ore 11:00.

Il CO.RE.COM., accertata una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ha contestato con atto n. CONT. 3/18, adottato il 7 novembre 2018, e notificato in pari data, che il giorno 14 settembre 2018, nella fascia oraria 10-11, sono state trasmesse:

- Televendita *Deukoning*, dalle ore 10:34:29 alle ore 10:47:58, per una durata pari a 808 secondi, corrispondenti a 13 minuti e 28 secondi;
- Televendita *Acconciatore 7 in 1*, dalle ore 10:48:12 alle ore 10:59:49, per una durata pari a 696 secondi, corrispondenti a 11 minuti e 36 secondi;

e che l’affollamento pubblicitario che si ottiene conteggiando i due eventi risulta pari ad una percentuale del 41%, in violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, con nota del 3 dicembre 2018, ha presentato memorie giustificative nelle quali ha innanzitutto eccepito l’errata data riportata nell’atto di contestazione, riferita al riscontro della violazione: viene indicata la data del 14 settembre 2017 e non quella del 14 settembre 2018.

Nel merito, invece, la società ribadisce di aver sempre agito nel rispetto della normativa vigente nella programmazione diffusa e di aver sempre rispettato quanto riportato nelle linee guida approvate dall’Agcom relative al “*Vademecum per le emittenti televisive locali*” e a quelle del CO.RE.COM. Piemonte sulla “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività televisiva locale*”. Nel dettaglio la società dichiara che la durata delle televendite non concorre ad elevare il limite dell’affollamento orario, che viene

conteggiato solo con gli *spot*, mentre le televendite di durata inferiore a 15 minuti vengono conteggiate nei limiti di affollamento giornaliero.

La parte, infine, dichiara di versare in una precaria situazione economica con un bilancio fortemente in perdita nel 2017.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM., in esito all'istruttoria condotta, con nota prot. n. 23233 del 22 gennaio 2019, nell'inviare la documentazione istruttoria a questa Autorità, ha proposto con la delibera n. 4-2019 di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria pari al minimo edittale alla società Pirenei S.r.l. per la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

Questa Autorità, dalla valutazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni, ha riscontrato che nella fascia oraria 10-11 del giorno 14 settembre 2018, il servizio di media audiovisivo "*Videonovara*" ha trasmesso un programma, composto da diverse televendite di prodotti, per l'intera fascia oraria. Le due televendite (art. 2, Allegato A, delibera n. 162/07/CSP) oggetto della contestazione sono contenute all'interno dell'ampia finestra di televendita (art. 40, comma 2-*bis*, d.lgs. n. 177/05). Si riscontra, quindi, che le due televendite non sono state trasmesse in maniera isolata o all'interno di un *break* pubblicitario, modalità che comporta il conteggio nell'affollamento orario in virtù dell'appartenenza alla categoria *spot*, in quanto risultano inserite in una finestra di televendita.

I due eventi, di durata inferiore a 15 minuti, devono essere classificati comunque *televendite*, poiché inseriti all'interno di una finestra di televendita. Conseguentemente non devono essere conteggiati nell'affollamento, come invece avviene per le comunicazioni commerciali. Pertanto, non si riscontra la violazione per il superamento dei limiti di affollamento orario di cui alla contestazione e, contrariamente da quanto proposto dal CO.RE.COM. Piemonte nella delibera di adunanza del 14 gennaio 2019, si ritiene di archiviare il presente procedimento per insussistenza della violazione contestata di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n.177/05;

CONSIDERATO che il CO.RE.COM. Piemonte non ha ritenuto di accogliere le motivazioni della parte e ha adottato la deliberazione n. 4 del 14 gennaio 2019, nella quale ha proposto all'Autorità la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Pirenei S.r.l.;

RILEVATO che, dall'analisi della documentazione inviata dal suddetto CO.RE.COM., questa Autorità ha riscontrato che i due eventi, classificati *spot di televendita* per la loro durata inferiore a 15 minuti, sono però stati trasmessi all'interno di una finestra di televendita di cui all'art. 40, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 177/05;

RILEVATO, pertanto, che per la modalità di trasmissione delle due televendite, inserite in una ampia finestra di televendita di diversi prodotti, non ricorrono le condizioni perché essi siano considerati *spot* e conteggiati nell'affollamento orario;

RITENUTO, pertanto, per le ragioni sopra esposte, che non ricorre la violazione contestata dal CO.RE.COM. Piemonte per la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Pirenei S.r.l., cod. fisc. 01019100039, con sede legale in via dei Cattaneo, n. 14, 28100 Novara, fornitore del servizio di media audiovisivo "*Videonovara*", per le ragioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi